

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA – SCOPO ED OGGETTO

ART. 1 - Costituzione

E' costituita una società cooperativa a responsabilità limitata, denominata **“Gruppo di Azione Locale - GAL - Terre Astigiane nelle Colline Patrimonio dell'Umanità, Società cooperativa “siglabile in “G.A.L. Terre Astigiane nelle Colline Patrimonio dell'Umanità, Soc. Coop.”** che adotta le norme della società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

ART. 2 - Sede

La Cooperativa ha sede legale e amministrativa in Costigliole d’Asti (AT); l’organo amministrativo può deliberare l’istituzione di sedi secondarie in altre località del territorio italiano.

ART. 3 - Durata

La società ha la durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, nei termini di legge, salvo il diritto di recesso dei soci.

ART. 4 – Scopo

La cooperativa non ha finalità speculative, ma intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi e ispirandosi, nella sua attività ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed affermazione è impegnata.

La cooperativa intende partecipare alla rete Leader a livello europeo allo scopo di raccogliere e divulgare informazioni sulle azioni comunitarie a favore dello sviluppo rurale ed attivarne l’attuazione.

In particolare, la Cooperativa persegue lo scopo mutualistico, volto a far conseguire ai soci il vantaggio economico di contrarre con la cooperativa, tramite scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale, a migliori condizioni di mercato.

ART. 5 Oggetto

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come precedentemente definito, la Cooperativa ha come oggetto: promuovere e contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico dei territori sud astigiani, in particolare delle zone e delle Aree compresi tra le Langhe ed il Monferrato astigiani e dei territori dei Comuni limitrofi.

In particolare, le azioni di promozione e di sviluppo, nonché di specifico sostegno e coordinamento, saranno indirizzate principalmente a:

- animazione e promozione dello sviluppo rurale, con particolare riferimento alle politiche ed alle linee di sviluppo legate al riconoscimento del territorio dei comuni interessati come patrimonio dell'UNESCO;
- attività volte alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale;
- attività di cooperazione in ambito nazionale ed internazionale per attività connesse agli scopi sociali;
- ricerca e diffusione delle tradizioni storiche, culturali e antropologiche del territorio;
- promozione dello sviluppo turistico, agriturismo e dell'accoglienza in genere delle zone rurali;
- sostegno ed assistenza alle piccole e medie imprese agricole, artigiane, commerciali, del terziario e industriali;

- valorizzazione dei relativi prodotti e produzioni, prioritariamente per quelli naturali, tipici e tradizionali dei diversi comparti produttivi;
- attivazione e sostegno ai processi di filiera;
- attività di ricerche di mercato, studi fattibilità, progetti di sviluppo, servizi alla progettazione;
- attivazione e sostegno alla creazione di marchi d'origine e di qualità dei prodotti di particolare pregio e di maggiore specificità afferenti in particolare il settore agricolo e artigianale;
- recupero e valorizzazione del territorio attraverso la prevenzione dall'inquinamento;
- formazione, indirizzata a tutti gli aspetti gestionali esposti, al fine di preparare ed indirizzare le forze economiche e di lavoro operanti sul territorio.

A tale scopo la Cooperativa potrà progettare, sviluppare, gestire e sostenere azioni tecniche e scientifiche in campo economico, sociale, culturale e formativo.

La Cooperativa potrà promuovere l'organizzazione di studi progetti e ricerche anche di mercato, di piani promozionali ed economici, per favorire lo sviluppo qualitativo ed economico delle aziende agricole, delle piccole e medie imprese, dell'artigianato, dell'industria, del commercio e del turismo nelle sue varie forme ed espressioni di offerta.

La Cooperativa per il conseguimento dello scopo sociale potrà inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente o direttamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro assumere interessenze e

partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

1) dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussioni dirette a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

2) concedere avalli cambiari, fidejussioni, stipulare contratti di locazione finanziaria con le società preposte e fidi bancari, ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito;

3) promuovere o partecipare ad Enti, Società consorzi di Garanzia Fidi promossi dal Movimento Cooperativo, aventi per scopo il coordinamento e la facilità al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilità di mezzi finanziari a breve, a medio ed a lungo termine, prestando le necessarie garanzie di fideiussioni;

4) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale come disposto dall'art. 4 della legge n. 59 del 31/01/1992.

A tal fine si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

La Cooperativa si propone altresì di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per le raccolte dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma dell'art. 12 legge 17/2/1971 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni.

La cooperativa potrà operare con terzi.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

TITOLO II

SOCI

ART. 6 - Numero e requisiti

Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge ed in particolare dall'art. 2522 c.c.

Possono essere soci tutte le persone fisiche interessate agli scopi sociali della Cooperativa. Possono anche essere soci quelle persone che intendono utilizzare i servizi della cooperativa che possono contribuire al raggiungimento in modo più completo degli scopi sociali, nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti.

Possono divenire inoltre soci della Cooperativa le seguenti tipologie di soggetti:

- enti pubblici quali: Regioni, Province, Comuni;
- enti economici a carattere pubblico e privato;
- società, studi associati, ed ogni soggetto tecnico e professionale avente caratteristiche idonee a contribuire a finalità della Cooperativa;
- consorzi di tutela e valorizzazione dei prodotti;
- istituti di credito;
- le Pro Loco, le associazioni culturali e turistiche;
- le Università pubbliche e/o private;
- singoli imprenditori ed operatori agricoli, turistici, artigianali, industriali e cooperative.

Possono acquisire la qualifica di soci anche i sovventori, organizzati da apposito regolamento siano essi persone fisiche o giuridiche, ai quali spetta

una remunerazione, per la ripartizione degli utili, nei limiti stabiliti dalla legge n. 59 ed eventuali modifiche ed integrazioni.

Non possono essere soci i soggetti che hanno interessi contrastanti o in concorrenza con la cooperativa.

ART. 7 - Ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione.

La domanda delle cooperative, delle persone giuridiche o Enti, sottoscritta dal legale rappresentate, dovrà contenere:

- a) la denominazione, la sede legale, l'indirizzo di posta elettronica ed eventuale posta elettronica certificata;
- b) l'organo sociale che autorizza la domanda e la disposizione dello statuto che conferisce a detto organo i poteri relativi;
- c) l'entità della quota che l'ente si impegna a sottoscrivere.

Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre una dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente statuto in ogni sua parte.

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione, con obbligo di motivazione, in caso di diniego entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della domanda.

La delibera di ammissione diventerà operativa dopo che da parte del nuovo ammesso saranno stati effettuati i versamenti previsti.

ART. 8 - Adempimenti nuovi soci

Il nuovo socio deve versare, oltre all'intero importo del capitale sottoscritto, una quota di ingresso se determinata dal Consiglio di Amministrazione per

ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Gli eventuali aumenti di capitale deliberati dall'organo competente, durante la vita della società, sottostanno alle disposizioni di cui sopra. Le somme versate per tassa di ammissione si intendono versate a fondo di riserva ordinario. Trascorso un mese dalla data stabilita senza che siano stati effettuati i versamenti previsti, la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento di quanto sottoscritto. In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata.

ART. 9 - Obblighi dei soci

Aderendo alla società i soci si obbligano:

- a) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) a partecipare all'attività della società per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;
- c) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della società.

ART. 10 - Perdita della qualità di socio - Recesso

La qualità di socio si perde per recesso o esclusione. Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente statuto, il recesso è consentito nei soli casi in cui il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione, oppure non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo di lettera

raccomandata.

Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la società.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso e a provvedere di conseguenza nell'interesse della società.

ART. 11 - Esclusione

Oltre che nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione, può escludere il socio che:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la Società oppure fomenta dissidi o disordini tra i soci;
- c) svolge attività in contrasto o concorrenza con quella della società;
- d) non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento interno previsto dall'art. 30, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- e) senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

Nei casi indicati dalle lettere d) ed e) il socio inadempiente deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

ART. 12 - Rimborso delle quote di partecipazione

La liquidazione della partecipazione del Socio receduto, escluso o suoi aventi causa ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio sociale alla cui chiusura lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo in misura - però - mai superiore all'importo effettivamente versato.

Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Società fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro i 180 (centoottanta) giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

La domanda di rimborso deve essere presentata con lettera raccomandata a pena di decadenza nel termine di un anno dalla scadenza del termine suddetto.

Le quote per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termine di cui sopra saranno devolute a riserva ordinaria.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde, per un anno dal giorno in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione, verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati, e verso i terzi, nei limiti della partecipazione sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla Società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.

TITOLO

III

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 13 - Patrimonio

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote dal valore nominale di euro 25,00 (venticinque);
- b) dalla riserva ordinaria, formata con quote degli avanzi netti di gestione di cui all'art.15;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri e per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, educazione cooperativistica e mutualistica in generale;
- e) da qualunque liberalità venga fatta a favore della società.
- f) dal fondo per lo sviluppo o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale come previsto dall'articolo 4 della legge 59/92.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti della quota di partecipazione da ciascuno sottoscritta.

ART. 14 - Cessione delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, con effetto verso la società, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 15 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

ART. 16 - Bilancio annuale - Ristorno

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri amministrativi di oculata prudenza.

Gli avanzi netti di gestione saranno così ripartiti:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 legge 59/1992;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- e) l'eventuale rimanenza può essere destinata a formare un fondo di riserva straordinario;
- f) in deroga a quanto sopra l'Assemblea può sempre deliberare di assegnare tutti gli utili a riserva ordinaria, salvo quanto previsto al precedente punto b).

Durante la vita della Società è vietato ripartire le riserve tra i soci.

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;

- emissione di azioni di sovvenzione;

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

ART. 17 Organi sociali

Sono organi sociali della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di controllo, se nominato.

A) ASSEMBLEA

ART. 18 - Forme, tempi e luoghi di convocazione

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può aver luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali, purché nel territorio italiano.

L'assemblea regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni assunte in conformità della legge, e al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno 120 (centoventi) giorni alla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Può, nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario od utile alla gestione sociale.

Deve essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta per iscritto da tanti soci che rappresentino almeno 1/5 (un quinto) dei voti spettanti a tutti i soci, oppure dall'Organo di controllo.

La convocazione dell'assemblea, deve effettuarsi mediante avviso da comunicarsi con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento con lettera semplice o indirizzo di posta elettronica o PEC risultante dal libro soci, a ciascun socio e da affiggersi nei locali della sede sociale, almeno otto giorni prima dell'adunanza. L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) l'elenco delle materie da trattare;
- b) luogo designato per l'adunanza;
- c) giorno ed ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione, quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima.

Il Consiglio di Amministrazione può a sua discrezione, in aggiunta a quanto stabilito, avvalersi di qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione.

Nel caso che particolari circostanze lo rendano opportuno il Consiglio di Amministrazione può deliberare - col voto favorevole della maggioranza dei propri componenti - la convocazione di assemblee in cui il voto sia dato per corrispondenza, ai sensi di legge. In tal caso l'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

ART. 19 - Assemblea

L'assemblea è convocata per:

- a) approvare il bilancio;
- b) nominare gli amministratori, l'organo di controllo;
- c) approvare gli eventuali regolamenti interni;

d) deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dell'organo di controllo;

e) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto e sottoposti al suo esame dagli amministratori.

ART. 20- Svolgimento dell'Assemblea

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni, fatta salva la prima assemblea successiva all'atto costitutivo della Cooperativa.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare del capitale sottoscritto, e può rappresentare altri soci in numero comunque non superiore a 2 (due) impediti di intervenire all'assemblea per malattia o per temporanea assenza dalla propria sede.

I soci hanno facoltà di farsi rappresentare in assemblea soltanto da altro socio, espressamente indicandone il nome.

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli

eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano con prova e controprova, salvo diversa modalità deliberata dall'assemblea volta per volta.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.

Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea, scegliendolo anche tra i non soci; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un Notaio. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale.

ART. 21- Validità delle deliberazioni

L'assemblea è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentanti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza. Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla fusione della società, sul trasferimento della sede

sociale anche in altre località del territorio dello Stato, oppure sullo scioglimento anticipato, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno $\frac{1}{2}$ (metà) dei voti di tutti i soci.

B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 22- Composizione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile da 3 (tre) a 15 (quindici) membri eletti dall'assemblea che ne determina il numero, all'inizio del mandato triennale. Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione elegge, scegliendoli tra i suoi membri, il Presidente ed i due Vice Presidenti; per la prima volta tali cariche verranno conferite nell'atto costitutivo della Società. Funge da segretario del Consiglio di Amministrazione un Consigliere designato dallo stesso Consiglio.

ART. 23- Durata in carica

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi societari e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I suoi componenti sono rieleggibili. In qualunque tempo i suoi membri possono essere revocati dall'assemblea. Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzioni. Il loro incarico è gratuito ed essi hanno diritto al solo rimborso delle spese sostenute per conto e nell'interesse della Società, ivi compreso il costo della copertura assicurativa per la responsabilità civile ed amministrativa, secondo i limiti e le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 24- Convocazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo

sostituisce tutte le volte che lo ritiene necessario o utile, anche fuori della sede e dei locali sociali, ma almeno due volte all'anno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/5 (un quinto) dei consiglieri o dall'Organo di Controllo.

La convocazione è fatta a mezzo di comunicazione per posta elettronica da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e nei casi di urgenza, a mezzo di telefono, in modo che i Consiglieri e l'Organo di Controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi interviene la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di audio/video telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale.

ART. 25- Poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, in conformità delle leggi e dello statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea.

ART. 26- Rinuncia, decadenza, scadenza

I Consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla carica.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve

essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo l'assemblea può essere convocata da ogni socio.

ART. 27- Presidente, potere di rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio.

Previa delibera del Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la Società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado e giurisdizione.

Il Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei propri poteri ai Vice Presidenti o ad un Consigliere delegato, nonché con procura speciale, ad altri soci estranei al Consiglio od a dipendenti della Società. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni e i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidenti in carica, se nominati, o in mancanza di questi ad un Consigliere designato dal Consiglio.

C) ORGANO DI CONTROLLO

ART. 28- Composizione, durata

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un Organo di controllo o un revisore legale dei conti o società di revisione.

Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'art. 2409-bis c.c., è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato.

Si applica l'art. 2477 c.c.

ART. 29- Poteri dell'Organo di controllo

I poteri dell'Organo di controllo sono disciplinati dal codice civile.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 30- Regolamento interno

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'assemblea. Nel regolamento potranno essere stabiliti i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, la procedura di nomina e i poteri del Direttore, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se ed in quanto costituiti, nonché le mansioni degli eventuali dipendenti della Società.

ART.31 - SCIoglimento DELLA SOCIETA'

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge.

ART. 32- RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

ART. 33- Requisiti mutualistici. Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione.

Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, come previsto dall'art. 2512 c.c., la cooperativa ai sensi dell'art. 2514:

- (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- (c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Gli amministratori documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 c.c. nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 c.c.